

Allegato "A" al N..... di Repertorio Raccolta N.

STATUTO

Art. 1

Costituzione

La Fondazione Cinema e Luce risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione disciplinato dalle norme del Codice civile, nonché dalle Leggi collegate.

La Fondazione è una istituzione di diritto privato che manterrà nel tempo la connotazione privata, ha una durata illimitata ed è senza fini di lucro.

Art. 2

Aspetti Generali

La Fondazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto, dal Regolamento Attuativo, dagli Adempimenti collegati, e per quanto non espressamente previsto dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

La Fondazione è uno strumento democratico che opera con una totale autonomia e coniuga la funzione di servizio al pubblico con una vocazione di soggetto privato per il rilancio, in questo caso, del cinema nelle sue più alte espressioni artistiche e tecniche.

La struttura della Fondazione è di tipo aperto per permettere da un lato una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti privati e di enti pubblici, dall'altro l'aggregarsi di cittadini che diventano soggetti attivi della fondazione.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di persone fisiche, aziende, enti pubblici, università, istituti di istruzione superiore, scuole pubbliche o private, organismi economici/finanziari che vogliono apportare servizi, collaborazioni gratuite, professionalità, denaro, oppure la proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

I proventi del patrimonio e delle attività istituzionali della Fondazione sono destinati integralmente al suo funzionamento ed al conseguimento degli scopi statutari, le cui finalità sono di interesse generale e di utilità sociale

Art. 3

Sede Legale, Operativa, Uffici, Delegazioni, Rappresentanze

La Fondazione ha la Sede nella Città di Cassino (Provincia di Frosinone) dove svolge l'attività operativa in totale autonomia, ed opera su tutto il territorio nazionale, le cui attività istituzionali si esplicano anche con riferimento alle iniziative dell'Unione Europea.

La Fondazione istituisce in ogni località italiana strutture operative, laboratori formativi, uffici, delegazioni, rappresentanze ed ogni altro genere di unità locale, consentita dalle norme in vigore, dove svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle sue finalità, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione.

Art. 4

Finalità, Scopi e Ambiti d'Intervento

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- porre un'attenzione nuova verso la scoperta della straordinaria vitalità del patrimonio cinematografico del passato;
- perseguire una filosofia di recupero, acquisizione, conservazione, valorizzazione e promozione, in autonomia scientifica e culturale, di film, trailer, documentari, cinegiornali, con riferimento al passato ed alla contemporaneità;
- sostenere le attività di studio per un'educazione all'immagine e alla creatività;
- istituire una scuola di cinema, fotografia, recitazione, con annesso laboratorio didattico-formativo nell'ambito delle più importanti discipline e linguaggio del cinema;
- promuovere iniziative e organizzare incontri, dibattiti, con autori, sceneggiatori, registi, attori, scenografi, tecnici, produttori, distributori, esercenti, scrittori, giornalisti, critici, docenti di cinematografia, per non far finire un'epoca quella della pellicola cinematografica che seppur con tutte le modifiche apportate nel tempo ha accompagnato la storia del cinema dai Fratelli Lumière ad oggi;
- svolgere attività di produzione, in proprio o in coproduzione, di film, cortometraggi, documentari, trailer, spot, telefilm, utilizzando la pellicola cinematografica nei formati 35mm. o 16mm. per uso commerciale, formativo o promozionale;
- svolgere attività di formazione attinente, direttamente o indirettamente, ai suoi settori d'interesse organizzando corsi finalizzati e orientati all'inserimento concreto degli allievi nel mondo del lavoro per creare professionalità qualificate, in grado di operare senza difficoltà alla realizzazione di tutte le tipologie di produzione nel mondo cinematografico, fotografico e audiovisivo;

- individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo del cinema, dello spettacolo, della formazione e del tempo libero che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, culturale e storica del territorio;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni anche con l'organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, incontri;
- procedere alla pubblicazione degli atti o documenti relativi a tutti gli eventi che risultano idonei a favorire un organico contatto con il pubblico e con gli operatori nei settori del cinema;
- stipulare convenzioni con le scuole pubbliche o private, con gli istituti d'istruzione superiore, con le università, per promuovere attività didattiche e formative nel settore del cinema, della fotografia, della recitazione, nonché di qualsiasi altra espressione artistica professionale ed amatoriale;
- sostenere le attività di studio e di ricerca, direttamente o attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio, per coinvolgere le giovani generazioni alla realizzazione di lungometraggi, cortometraggi, documentari, della vita reale, di finzione, o di animazione, su tematiche a libera scelta;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento dei propri scopi, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o in concessione, anche demaniale, di immobili;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie, comunque opportune, per il

raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio;

- effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- amministrare e gestire i beni mobili, immobili, pertinenze, impianti e spazi funzionali ai propri scopi, come da statuto, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- partecipare ad alcuni progetti di associazioni, fondazioni, enti, istituzioni pubbliche o private, le cui iniziative sono compatibili con i propri scopi statutari;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, nonché di studi specifici e di consulenze;
- svolgere ogni altra attività idonea, connessa e funzionale, al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5

Attività Strumentali e Accessorie

La Fondazione nei limiti connessi ai propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere sul territorio nazionale tutte le altre attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo Statuto, integrato dal Regolamento Attuativo, comunque funzionali o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle

stesse, purché non incompatibili con la sua natura e siano realizzate nei termini consentiti dalla legge.

Art. 6

Membri della Fondazione:

FONDATORI si distinguono in

- **Fondatori Promotori**
- **Fondatori Istituzionali**
- **Fondatori Sostenitori**

PARTECIPANTI si distinguono in

- **Partecipanti Volontari**
- **Partecipanti Sostenitori**

Art. 7

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche menzionate nell'atto costitutivo che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto della Fondazione.

Essi forniscono una prestazione gratuita di lavoro professionale, di supporto tecnico, scientifico, culturale, di consulenza, o collaborano nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali, senza sostenere alcun onere finanziario.

Art. 8

Fondatori Istituzionali

Sono Fondatori Istituzionali gli enti pubblici menzionati nell'atto costitutivo che hanno avviato e partecipato a realizzare il progetto della Fondazione, senza sostenere alcun onere o contributo finanziario.

Assumono altresì la posizione di Fondatori Istituzionali gli Enti Pubblici, le Università, le Accademie, gli Istituti d'Istruzione Superiore, le Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, che aderiscono entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione.

Art. 9

Fondatori Sostenitori

Sono Fondatori Sostenitori le aziende menzionate nell'atto costitutivo che hanno avviato e finanziato il progetto della Fondazione.

Assumono altresì la posizione di Fondatori Sostenitori le aziende, le persone giuridiche pubbliche o private, gli altri soggetti, che aderiscono entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione con contributi finanziari in denaro, nelle forme e nelle misure che possono essere ritenute più appropriate, oppure, con il conferimento della proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

Art. 10

Partecipanti Volontari

Assumono la posizione di Partecipanti Volontari le persone fisiche, singole o associate, che aderiscono dopo la costituzione della Fondazione e forniscono un contributo di carattere non finanziario come, ad esempio, la prestazione di lavoro volontario, di natura professionale di particolare rilevanza, di supporto tecnico, scientifico, culturale, o collaborano nella realizzazione di progetti rientranti nell'ambito delle iniziative istituzionali.

La loro posizione dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettati gli impegni assunti, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, o per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

Art. 11

Partecipanti Sostenitori

Sono considerati Partecipanti Sostenitori le aziende pubbliche o private, le persone giuridiche, gli organismi economici/finanziari, gli enti culturali, le accademie, le università, gli istituti d'istruzione superiore, le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, le persone fisiche, singole o associate, che aderiscono dopo 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione per sostenerla nei suoi progetti con l'erogazione di un contributo finanziario in denaro, oppure con il conferimento della proprietà di beni materiali, immateriali, immobili, funzionali al progetto della Fondazione.

La loro posizione dura per tutto il periodo per il quale vengono rispettati gli impegni assunti, sempreché non vengano meno i requisiti per i quali sia stata concessa, oppure, per una eventuale rinuncia da parte del soggetto che la detiene.

Art. 12

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La posizione di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza della categoria di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art. 13

Membri Onorari

Il titolo di “Membro Onorario” della Fondazione è un riconoscimento che viene concesso ad un rappresentante delle istituzioni pubbliche, o del mondo culturale, economico, finanziario, imprenditoriale.

Art. 14

Testimonial

“Testimonial” della Fondazione è una personalità che appartiene al mondo del cinema, dello spettacolo, o della cultura.

Art. 15

Membri Esterni

Rientrano in questa categoria:

- **Benefattore:** soggetto che contribuisce con qualsiasi importo di denaro, o, con l’attribuzione di beni materiali o immateriali funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.
- **Partner Culturale, Tecnologico, Finanziario:** soggetto che fornisce una prestazione gratuita di lavoro occasionale, o che sostiene i progetti rientranti nell’ambito delle iniziative programmate.
- **Media Partner:** testata giornalistica, radio, emittente tv, che provvede alla comunicazione delle attività della Fondazione.
- **Filantropo:** persona che si interessa alla Fondazione con opere di beneficenza.
- **Amico del Cinema:** soggetto appassionato che partecipa alle attività della Fondazione e presta la sua opera come volontario.

Art. 16

Organi della Fondazione

- **Consiglio di Indirizzo**
- **Presidente della Fondazione**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direttore Generale**
- **Direttore Tecnico**
- **Segretario**
- **Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti**

Art. 17

Nomina, Durata, Revoca, degli Organi Statutari

Nell'Atto Costitutivo (Art. 20) sono nominati i primi organi statutari della Fondazione. Essi possono validamente operare e restano in carica 3 (tre) anni, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e comunque sino ad un nuovo insediamento. Alla loro scadenza possono essere riconfermati dal Consiglio di Indirizzo per uno o più mandati, salvo revoca in ogni tempo anche senza giusta causa prima del termine del loro mandato.

Il Consiglio di Indirizzo, in via del tutto eccezionale e per necessità operative potrà nominare persone esterne alla Fondazione che abbiano determinate competenze professionali per assumere il ruolo di Direttore Generale, Direttore Tecnico, Direttore Artistico, Segretario.

Art. 18

Consiglio di Indirizzo

La composizione del Consiglio di Indirizzo può essere di 13 (tredici), o di 21 (ventuno) membri.

Il primo Consiglio di Indirizzo, nominato nell'Atto Costitutivo, è di 13 (tredici) membri, con questa composizione:

- 7 tra i Fondatori Promotori;**
- 3 tra i Fondatori Istituzionali;**
- 3 tra i Fondatori Sostenitori.**

Laddove il Consiglio di Indirizzo dovesse essere di 21 (ventuno) membri, la composizione sarà la seguente:

- 9 tra i Fondatori Promotori nominati fra loro a maggioranza;**
- 4 tra i Fondatori Istituzionali nominati fra loro a maggioranza;**
- 4 tra i Fondatori Sostenitori nominati fra loro a maggioranza;**
- 3 tra i Partecipanti Sostenitori nominati fra loro a maggioranza;**
- 1 tra i Partecipanti Volontari nominati fra loro a maggioranza.**

Il Consiglio di Indirizzo, in conformità agli scopi descritti nel presente Statuto e integrati nel Regolamento Attuativo, determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno il Presidente e gli altri organi statutari:

- Presidente della Fondazione;**
- Consiglio di Amministrazione;**
- Direttore Generale;**
- Direttore Tecnico;**
- Segretario;**
- Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisore dei Conti.**

Il Consiglio di Indirizzo:

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione;**

- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissa i criteri per divenire Fondatore Istituzionale, Fondatore Sostenitore, o per assumere la posizione di Partecipante Sostenitore;
- approva la scelta della sede della Fondazione, quella della struttura operativa, degli uffici, delegazioni, rappresentanze ed ogni altro genere di unità locale;
- approva l'istituzione di eventuali dipartimenti operativi, ovvero dei settori di attività della Fondazione;
- nomina il Direttore Artistico, anche esterno alla Fondazione, che abbia una specificata e documentata esperienza professionale nella organizzazione di rassegne cinematografiche, manifestazioni artistiche, culturali, film-festival, o attività consimili;
- nomina il Direttore Editoriale che abbia esperienza nel gestire una testata giornalistica;
- delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione e nel rispetto di quanto stabilito nel primo capoverso del successivo articolo 37 del presente Statuto;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio (Art. 35 del presente Statuto).

In sede di riunione del Consiglio di Indirizzo i Fondatori possono far valere a loro discrezione la regola del cd. "voto ponderato", come stabilito nell'art. 24 dell'Atto Costitutivo.

Art. 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, consulenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche o private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente provvede alla nomina di un “Testimonial” e di uno o più “Membri Onorari”, che possano contribuire a dar lustro e prestigio alla Fondazione.

Il Presidente della Fondazione risponde della propria attività innanzi al Consiglio di Indirizzo, esegue le direttive disposte dallo stesso Consiglio, le linee generali dell’Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, e quelle indicate nel Regolamento Attuativo.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione può essere di cinque o di sette, membri e vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il primo Consiglio di Amministrazione nominato nell’Atto Costitutivo è costituito da 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le linee generali dell’Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, del Regolamento Attuativo e le direttive disposte dal Consiglio di Indirizzo, verso il quale risponde del suo operato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione contabile e amministrativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli scopi statutari, dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad un suo membro o al Direttore Generale, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.

Art. 21

Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento dell'attività gestionale, organizzativa e promozionale della Fondazione e sovrintende allo svolgimento operativo di tutte le altre attività, anche nei confronti del Direttore Tecnico e del Direttore Artistico.

Il Direttore Generale ha la piena autonomia nell'ambito delle linee di sviluppo della Fondazione, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, delle direttive del Consiglio di Indirizzo e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore Generale può ricevere dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Indirizzo, o dal Consiglio di Amministrazione, poteri di firma, procura o delega operativa speciale, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale risponde del suo operato innanzi al Consiglio di Indirizzo.

Art. 22

Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è responsabile dell'organizzazione tecnica / gestionale di tutte le manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, film-festival, o di attività consimili.

Il Direttore Tecnico esegue le linee generali del presente Statuto, le norme del Regolamento Attuativo, le direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo e quelle che riceve dal Direttore Generale.

Art. 23

Segretario

Il Segretario è la figura professionale di supporto al Presidente, al Direttore Generale, agli altri organi statutari, e cura i rapporti con i Fondatori e con i Partecipanti.

Il Segretario esegue le linee generali del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, le direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo, le indicazioni che riceve dal Presidente e dal Direttore Generale.

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, per la redazione di singoli atti o delibere.

Art. 24

Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, o il Collegio dei Revisori dei Conti, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla conformità alla legge e allo Statuto, esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario

della gestione, verifica ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario consuntivo, redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Consiglio di Indirizzo, in sostituzione del Revisore Unico dei Conti, può istituire un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri e due supplenti.

Art. 25

Contratti di Servizio

Per l'attuazione dei programmi istituzionali, la Fondazione può assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di realtà/strutture esistenti sul territorio.

Gli immobili da utilizzare per il raggiungimento delle finalità statutarie, dove svolgere buona parte delle attività istituzionali, tra cui la sede operativa, il luogo di conservazione e concentrazione per archivio, mostra, museo, laboratorio, formazione, ricerca, produzione cinematografica e audiovisiva, sala di proiezione, potranno essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione da soggetti terzi, pubblici o privati, mediante contratti di servizio, in comodato d'uso gratuito, ovvero, mediante altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che dovrà disciplinare, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo dei suddetti beni immobili.

Art. 26

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è a struttura aperta per consentire a qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica,

organismo culturale, istituzione bancaria o finanziaria, di partecipare al progetto apportando denaro, beni mobili, immobili, servizi, lavoro.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal “Fondo di Dotazione Patrimoniale”, dal “Fondo di Gestione” e dal “Fondo di Garanzia”.

Art. 27

Fondo di Dotazione Patrimoniale

Il Fondo di Dotazione Patrimoniale è costituito inizialmente dalle somme in denaro provenienti dai versamenti effettuati in sede di costituzione della Fondazione, da enti pubblici e da aziende private.

Successivamente il Fondo di Dotazione Patrimoniale può essere integrato e arricchito dalle seguenti entrate:

- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;**
- beni strumentali e materiali cinematografici, intangibili, non cedibili o alienabili, provenienti da dotazioni gratuite, donazioni, disposizioni testamentarie, o da acquisizioni a titolo oneroso;**
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;**
- parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;**
- contributi che vengono attribuiti al Patrimonio della Fondazione dall’Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti territoriali (pubblici o privati);**
- diritti e partecipazioni.**

Tutti i suddetti apporti dovranno imputarsi al Fondo di Dotazione Patrimoniale, sempreché, in sede di erogazione, i contributi finanziari in denaro non saranno espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Art. 28

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è costituito inizialmente da una quota in denaro, stornata dal Fondo di Dotazione Patrimoniale, per l'avvio dell'attività corrente e la gestione della Fondazione, con la possibilità di poter disporre di certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità liquida dell'ente, o ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti pubblici di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità, o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi, o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Successivamente il Fondo di Gestione può essere integrato dalle seguenti entrate:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;**
- contributi che provengono in qualsiasi forma dai Fondatori Sostenitori o dai Partecipanti Sostenitori;**
- contributi ovvero conferimenti gratuiti attribuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o di altri Enti pubblici o privati;**
- eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie (fatti salvi i vincoli di destinazione specifica, espressamente indicati), che non siano specificatamente destinate ad incrementare il patrimonio ed il fondo di dotazione e che perverranno in qualsiasi forma e a qualunque titolo;**

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse (sia in via diretta, sia in via indiretta);
- proventi derivanti dagli “sponsor”;
- entrate diverse ed eventuali.

Art. 29

Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia (vincolato e indisponibile) è costituito dal denaro liquido proveniente dai versamenti effettuati dai Fondatori Sostenitori e dal valore dei materiali cinematografici che la Fondazione riceve in dotazione gratuita, considerati beni strumentali e sostanziali a tutti gli effetti di legge, il cui ammontare complessivo d’inventario viene attestato da perizia giurata di stima effettuata da un professionista di settore, asseverata in Tribunale.

Art. 30

Riconoscimento della Personalità Giuridica

La Fondazione acquisisce la “Personalità Giuridica” con il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura (art. 1 del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000).

Il Presidente della Fondazione è incaricato a proporre le relative istanze, inoltrare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad essa connessa e quant’altro necessario; dimostrando l’esistenza di un “Fondo di Garanzia” indisponibile e vincolato (come previsto dalla normativa vigente) e di un “Fondo di Gestione” per l’avvio dell’attività corrente e la gestione economica della Fondazione; con la possibilità di poter presentare anche certificazioni o dichiarazioni bancarie che

attestino la disponibilità liquida dell'Ente (estratto conto corrente bancario intestato all'Ente, certificato di deposito, etc.) o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e liberalità o formale impegno degli enti di erogazione dei suddetti contributi o disponibilità di locali a titolo gratuito.

Art. 31

Organo di Sorveglianza

Il Consiglio di Indirizzo può istituire un “Organo di Sorveglianza” composto esclusivamente da tre rappresentanti di enti pubblici, che restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; ciascuno di loro sarà sostituibile o rinnovabile.

L'Organo di Sorveglianza controlla la rispondenza dell'operato della Fondazione di Partecipazione alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto ed al pubblico interesse.

L'Organo di Sorveglianza della Fondazione non dipende da essa, anche se è incluso al suo interno, in questo modo può adempiere con maggiore obiettività alla sua funzione di vigilanza.

Sull'attività della Fondazione vigilano, comunque, anche le Autorità competenti, ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 32

Esercizio Finanziario – Bilancio Preventivo – Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Come disposto nell'Atto Costitutivo il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2023.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto finanziario "Bilancio Consuntivo" dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

Nella redazione di Bilancio, devono essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice civile.

Art. 33

Regime Fiscale

La Fondazione di Partecipazione usufruisce di un regime fiscale agevolato, proprio degli enti senza scopo di lucro, ad es. deducibilità delle erogazioni da parte dei Fondatori e dei Partecipanti, dei finanziatori, dei benefattori, e si pone quale istituto giuridico non lucrativo, fiscalmente agevolato e gestibile con criteri di efficienza ed economicità, in grado di far coesistere in un unico ente operativo soggetti pubblici e privati, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, pure partecipando a pieno titolo nella creatività del progetto.

Art. 34

Sospensione – Esclusione – Recesso

Il Consiglio di Indirizzo su segnalazione del Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la sospensione del soggetto che detiene la qualificazione di Fondatore Sostenitore, e la sospensione o l'esclusione del soggetto che detiene la qualificazione di Partecipante Sostenitore o Partecipante Volontario, dal diritto di rappresentatività all'interno della Fondazione, qualora si dovessero verificare gravi e persistenti carenze qualitative/quantitative nell'effettuazione dei servizi e delle attività affidate, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti, condotta inconcepibile con il dovere di collaborazione e di rispetto con i componenti degli organi statutari, o per procurati gravi danni all'immagine della Fondazione.

Ciascun Fondatore o Partecipante può recedere dalla Fondazione con un preavviso scritto da comunicare, almeno un anno prima, al Presidente della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo. La perdita della posizione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno della Fondazione.

La richiesta di recesso dalla Fondazione, di un Fondatore o Partecipante, viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 35

Estinzione e Scioglimento della Fondazione

La “Fondazione Cinema e Luce” - Fondazione di Partecipazione si può estinguere qualora il Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 27 del Codice

civile, ritenga che non siano raggiungibili gli scopi statutari o le altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

In un'ottica di efficienza, risulta di particolare rilievo la possibilità che gli stessi componenti il Consiglio di Indirizzo possono deliberare, a determinate condizioni, lo scioglimento dell'ente nel rispetto delle regole e degli adempimenti previsti, con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri, compreso il voto favorevole e vincolante dei Fondatori Promotori.

Al verificarsi di uno dei due casi sopra citati il Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può richiedere all'Autorità tutoria, con apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo, di dichiarare l'estinzione della Fondazione - ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000; e nominare il liquidatore, al quale conferirà tutti i poteri previsti dalla legge.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e seguenti.).

In caso di estinzione, o scioglimento, della Fondazione per qualsiasi causa, i materiali cinematografici, tra cui film e documentari, che sono stati ceduti dai proprietari in dotazione gratuita, nonché tutti gli altri materiali di soggetti terzi depositari, ritornano ai medesimi, o ai loro eredi.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Nell'eventualità di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte dei Comuni, o di altri Enti

Territoriali, i suddetti beni devono essere devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

Il patrimonio netto residuo sussistente al momento dell'estinzione, terminata la procedura di liquidazione, torna in proprietà degli enti o dei soggetti pubblici e privati conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli; mentre, l'eventuale attivo di pertinenza della Fondazione, tra cui beni mobili, strumentali, tecnologici, deve essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità e prive di scopo di lucro; tuttavia, quella parte di patrimonio artistico e finanziario che, all'atto dell'estinzione della Fondazione, risulterà dai libri contabili o dagli inventari essere stata acquisita con sovvenzioni statali o regionali, deve essere devoluta allo Stato, ad un Ente Pubblico, o ad una Fondazione per il cinema.

Art. 36

Clausola Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è un organismo che risponde all'esigenza di celerità di composizione delle liti, che potrebbero sorgere tra i soggetti che via via si aggregano all'ente.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, al Regolamento Attuativo ed alla mancata esecuzione di quanto stabilito, anche nell'Atto Costitutivo, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i Fondatori ed i Partecipanti e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quello all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati; o, in caso di disaccordo,

dal Presidente del Tribunale di Cassino (Frosinone), al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato è Cassino.

Art. 37

Modifiche

Il presente Statuto non può essere modificato, integrato o sostituito senza il preventivo consenso formale dei Fondatori Promotori, comunque a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, salvo che sussista un obbligo di legge.

Il Regolamento Attuativo può essere integrato, modificato, aggiornato, o sostituito, dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, d'intesa con i Fondatori Promotori.

Art. 38

Norme Transitorie e Finali

Gli Organi Statutari della Fondazione possono validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di Atto Costitutivo e verranno integrati nelle rispettive composizioni, anche con l'ingresso di altri Fondatori e dei Partecipanti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazione di Partecipazione.

Il presente Statuto, composto da 38 (trentotto) articoli, è parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo a tutti gli effetti di legge.